



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta con nota del 25 luglio 2017 con protocollo n. 15631/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Brescia Caffaro (aree industriali e relative scariche da bonificare)” concernente la “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” – PMB Costruzioni srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative scariche da bonificare)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative scariche da bonificare)”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2015, n. 178 con il quale il Dott. Roberto Moreni è stato nominato Commissario straordinario delegato del sito di interesse nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative scariche da bonificare)”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4391 del 10 luglio 2013 che ha approvato con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica del sito ex CAM Petroli”;

Vista la “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmessa, per conto della PMC Costruzioni srl, dallo Studio associato Ingegneria e Ambiente con nota del 10 aprile 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7968/STA del 10 aprile 2017;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmesso dall’ATS Brescia con nota del 27 aprile 2017 con protocollo n. 40742, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8957/STA del 27 aprile 2017;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmesso dall’ISPRA con nota del 31 maggio 2017 con protocollo n. 26901, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11628/STA del 31 maggio 2017;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmesso dall’ARPA Lombardia con nota dell’8 giugno 2017 con protocollo n. 87438, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12229/STA dell’8 giugno 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2017 con protocollo n. 15631/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14*bis*, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto la “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013”, e con la quale sono stati tramessi i ricordati pareri di ATS Brescia, ISPRA e ARPA Lombardia ed è stata contestualmente indetta un’eventuale riunione, da confermare, per il giorno 19 settembre 2017;

Visto il documento esplicativo sulla “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmesso, per conto della PMC Costruzioni srl, dallo Studio associato Ingegneria e Ambiente con nota del 3 agosto 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16466/STA del 4 agosto 2017;

Visto il parere trasmesso dall’ARPA Lombardia con nota del 21 agosto 2017 con protocollo n. 125349, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17284/STA del 21 agosto 2017;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l’articolo 14*bis*, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater*, qualora l’Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di

assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14^{quater} della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la “Variante al Progetto di bonifica approvato con decreto n. 4391/TRI/DI/B del 10.07.2013” trasmessa, per conto della PMC Costruzioni srl, dallo Studio associato Ingegneria e Ambiente con nota del 10 aprile 2017, così come integrata dal documento trasmesso, per conto della PMC Costruzioni srl, dallo Studio associato Ingegneria e Ambiente con nota del 3 agosto 2017, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere inviata una scheda tecnica dettagliata sulle caratteristiche della geomembrana che si intende utilizzare;
 - b) il modello concettuale utilizzato per l'Analisi di rischio dovrà risultare compatibile con eventuali modifiche alle attuali previsioni progettuali;
 - c) tutte le attività di collaudo dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti di controllo e i campionamenti dovranno essere effettuati in presenza di ARPA Lombardia per l'esecuzione delle analisi in contraddittorio. In particolare, le modalità di collaudo per le barriere in argilla e per i teli in HDPE dovranno prevedere:
 - rilievo topografico della superficie su cui si andrà a realizzare l'impermeabilizzazione con l'argilla tramite stazione totale laser (precisione 5 secondi di grado) o in alternativa Stazione Totale infrarosso con Prisma (precisione 2 secondi di grado);
 - verifica del materiale di fondazione con scavi tramite escavatore per escludere la presenza di zone con riporti e/o rifiuti sepolti che possono creare zone di portanza differenziale;
 - verifica portanza del fondo al fine di escludere la possibilità di cedimenti differenziali che possano provocare fessurazioni nel materiale impermeabile. Tale controllo dovrà essere effettuato tramite una prova statica con ubicazione a scelta dell'ARPA (riferimenti: NORMA SVIZZERA SNV 670317 (1959); NORMA SVIZZERA SNV 670317a(1981); ASTM D119 ASTM D1194; NORMA CNR (B. U. n. 146, 1992) - in genere si usa una piastra da 0 30 cm e si raggiunge la pressione di 0,35 MPa; il Modulo di deformazione (Md) risultante deve essere $> 50 \text{ N/mm}^2$ (500 kg/cm^2) calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa al 1° ciclo di carico);
 - verifica della qualità del materiale argilloso posato tramite acquisizione delle caratterizzazioni chimiche e geotecniche del materiale che si intende utilizzare. In particolare, prima del collaudo si dovrà fornire all'ARPA documentazione attestante l'origine del materiale (autorizzazioni della cava, procedure relative al riutilizzo di materiali da scavo) e almeno due analisi per tipo, per singolo giacimento individuato (cava o cantiere di origine);
 - prelievo di almeno un campione rappresentativo rimaneggiato del materiale conferito in sito da sottoporre in laboratorio a prove di classificazione geotecnica (curva

granulometrica, sedimentometria, limiti di Atterberg) e a prova Proctor (CNR 69-1978, AASHTO T180 o analoga);

- prelievo di 1 campione indisturbato (mediante fustella a pareti sottili, o campione cubico o altro metodo secondo raccomandazioni AGI) da sottoporre in laboratorio a prova di densità e permeabilità (in edometro secondo ASTM D2435 o analoga, o in cella triassiale);
- esecuzione di una prova di densità in sito (mediante norma CNR BU n. 22/1972 o analoga, per verificare che la densità raggiunta non sia inferiore al 90% della densità secca ottimale ottenuta in laboratorio tramite prova di costipamento Proctor standard o modificata;
- verifica dello spessore dell'argilla posata mediante confronto tra il rilievo topografico della superficie finale con il rilievo della superficie di posa;
- utilizzo per tutte le prove geotecniche di un laboratorio autorizzato ai sensi dell'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- certificazioni delle caratteristiche tecniche del produttore dei teli in HDPE;
- verifica delle caratteristiche dei teli in cantiere tramite prelievo di 1 campione da sottoporre in laboratorio ad accertamento geomeccanico attestante la corrispondenza tra i requisiti previsti dal produttore e quelli accertati;
- verifica delle singole saldature dei teli già posti in opera tramite acquisizione del piano delle saldature predisposto dalla parte con numerazione progressiva delle stesse e verifica in contraddittorio del 100% delle saldature. Inoltre, si dovrà provvedere al prelievo di 2 campioni di saldature per le prove di laboratorio;

d) il ripristino dei piezometri più prossimi all'area sorgente di contaminazione (Pz 6 e Pz 7) per il monitoraggio delle acque sotterranee.

2. Restano confermate le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4391 del 10 luglio 2013 per le parti del progetto non interessate dalla variante.
3. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
4. Resta salvo l'obbligo della PMB Costruzioni srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Brescia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la PMB Costruzioni srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/materiali da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla PMB Costruzioni srl un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi così come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, la PMB Costruzioni srl dovrà prestare una fidejussione per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato in € 491.388,10 (quattrocentonovantunomila e trecentottantotto euro e dieci centesimi).
2. Alla prestazione della fideiussione di cui al comma precedente, si intenderà superata la richiesta di garanzie finanziarie contenuta nell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4391 del 10 luglio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci